

Causa rg

Oggi 27-3-2013 sono comparsi i procuratori delle parti e il singor

DALLAVALLE Sandro in persona.

I procuratori delle parti confermano le conclusioni già rassegnate alla precedente udienza. Quindi si richiamano, per la discussione, a quanto già scritto nelle rispettive memorie.

Il giudice pronuncia la seguente sentenza ex art .281 sexies cpc

Sent 84/13  
2628/09 Cat  
Rij. 427

€12,41

**TRIBUNALE DI TREVISO**

**SEZIONE DISTACCATA DI CONEGLIANO**

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Conegliano, dott. Deli Luca, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

**ex art 281 sexies cpc**

nella causa civile N .RG 2628 2009 promossa

da

**ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI DI SANDRO DALLA VALLE & C.  
S.A.S. (- parte attrice -opponente)**

Difesa dall'Avv. PIETRO GUIDOTTO

**c o n t r o**

**ANDREON ARREDAMENTI S.R.L. (-parte convenuta -opposta)  
difesa dall'Avv. BONOTTO GIOVANNI**

**E contro**



**ANDREON FRANCESCO (terzo chiamato)**

Difeso dall'Avv. BONOTTO GIOVANNI

CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE : **come da note conclusive del 28-2-2013**

CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA E DEL TERZO CHIAMATO : **nel merito ed in via istruttoria come da comparsa di costituzione e risposta e come da memorie ex art 183 cpc .**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione è infondata e va integralmente respinta. Il decreto ingiuntivo opposto va confermato.

E' necessario riassumere i fatti da cui tra e origine la controversia in esame.

Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1319/2000, provvisoriamente esecutiva, condannò la ditta individuale "Andreon Arredamenti" al pagamento in favore della Essedi s.a.s., della somma di £ 23.480.000, oltre interessi e rifusione spese di lite

La Essedi, con il titolo provvisoriamente esecutivo azionò la procedura esecutiva per ottenere il versamento coattivo .

La ditta individuale "Andreon Arredamenti.", sottoposta ad esecuzione, nel frattempo , conferiva l'azienda alla SRL ANDREON ARREDAMENTI.

La SRL ANDREON – subentrata alla ditta individuale, si accordò con l'esecutante per un pagamento rateizzato e versò quindi la somma di € 31.357,00 alla Essedi s.a.s.; (importo che- rispetto alla somma oggetto della sentenza- nel frattempo era lievitato per interessi, spese ect.)

Nelle more della procedura esecutiva- il soccombente in primo grado (la ditta individuale "Andreon Arredamenti.", ) aveva comunque presentato tempestivo appello contro la sentenza di primo grado avanti alla Corte di appello Venezia

La corte lagunare, in prima battuta sospese l'esecutorietà della pronuncia del giudice di prime cure; tuttavia con la successiva sentenza n. 1330/2004 del 19.05.2004 (dep. 06.08.2004 ) rigettò l'impugnazione proposta, dichiarandola inammissibile ( precisamente ritenendo la "nullità dell'atto di appello per difetto di procura").

L'appellante propose allora ricorso per cassazione.

La Suprema Corte accolse integralmente il ricorso.

Precisamente, con sentenza n. 15728/07 del 23.05.2007 accertando la regolarità della procura e dichiarando ammissibile l'appello cassava la decisione del Corte



di Venezia e rinviava il giudizio sempre *“alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione”*

**Nessuna delle parti provvedeva alla riassunzione.**

La società Andreon Arredamenti s.r.l., si è quindi rivolta all’interstato Tribunale chiedendo, in via monitoria la condanna di ESSEDI STUDIO SAS nonché la condanna del legale rappresentante Sandro Della Valle alla restituzione di € 31.357,00 pari all’importo versato in ottemperanza alla sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n. 1319/2000.

A sostegno della pretesa, azionata in via monitoria, la ricorrente ha dedotto la natura di indebito oggettivo di quanto versato in sede di esecuzione coattiva a fronte della intervenuta estinzione ex art. 393 c.p.c. dell’intero procedimento ivi compresa la sentenza di primo grado.

L’ingiunto Sandro Dallavalle non ha proposto opposizione e nei suoi confronti il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo.

L’ingiunta ESSEDI STUDIO SAS ha invece interposto tempestiva e rituale opposizione deducendo che:

- a) Andreon Arredamenti srl non poteva agire in sede sommaria avendo la domanda di ripetizione quale propria sede competente il giudizio ordinario di merito;
- b) la sentenza del Tribunale di Treviso è passata in giudicato a nulla rilevando la mancata riassunzione, posto che ai sensi dell’ art. 310 c.p.c. l’estinzione del processo non si estende alle sentenze di merito.
- c) in via subordinata ha chiesto comunque un nuovo accertamento giudiziale del proprio diritto di credito chiedendo fosse utilizzato tutto il materiale probatorio relativo al procedimento di primo grado, compresa la sentenza, ai sensi dell’art. 116, II comma, c.p.c.

L’opponente con l’atto introduttivo ha inoltre esteso il contraddittorio ad Andreon Francesco sia in proprio sia quale titolare dell’omonima ditta la Essedi citandolo in giudizio.

In definitiva l’opponente ESSEDI STUDIO SAS ha chiesto che:

- a) sia dichiarata la non legittimazione della ditta Andreon Arredamenti sl alla richiesta di ripetizione del pagamento eseguito;
- b) la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1319/2000 sia dichiarata passata in giudicato e quindi efficace tra le parti con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
- c) In via subordinata e riconvenzionale nell’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo fosse revocato comunque accertarsi che Andreon Francesco e la Andreon Arredamenti sono tenuti al pagamento della prestazione dei servizi resi in esecuzione del contratto posto a fondamento del contenzioso conclusosi con la sentenza della suprema corte e per l’effetto che nulla deve Essedi agli stessi o comunque con condanna al pagamento di € 18.365,20 nell’ipotesi di condanna alla restituzione della somma come portata dal decreto ingiuntivo.

L’art. 393 c.p.c. dispone che la mancata riassunzione entro il termine di cui all’art.392 c.p.c. produce l’estinzione dell’intero processo.

Sul tema- in giurisprudenza- non vi sono dubbi interpretativi.

La giurisprudenza della Suprema Corte è monolitica:

*La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate.*

(così tra le molte Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1680 del 07/02/2012 )

Il richiamo che l'opponente ha fatto all'art 310 cpc ( ed alla giurisprudenza sul tema - (cfr. Cass. civ., Sez. I, 30.12.1994, n. 11296; *ex multis* Cass. civ., Sez. lavoro, 29.09.1988, n. 5279; Cass. civ., Sez. V, 06.12.2002, n. 17372) non è pertinente perché nella vicenda, che si è conclusa con la pronuncia della suprema corte che ha cassato con rinvio la pronuncia d'appello, non esiste alcuna sentenza è passata in giudicato.

L'unica sentenza di merito pronunciata nel corso dell'intero procedimento è la sentenza n. 1319/2000 emessa dal Tribunale di Treviso.

Detta pronuncia tuttavia non è mai passata in giudicato per un motivo tanto semplice quanto dirimente : la sentenza è stata integralmente e tempestivamente impugnata con l'appello.

Nel nostro ordinamento, come noto - quando tutti i capi di una sentenza vengono tempestivamente impugnati (come nella vicenda) - la sentenza non diventa definitiva.

La tesi difensiva dell'opponente poggia su di un equivoco, laddove sostiene che a sentenza di primo grado - essendo l'unica che si è pronunciata sul merito- sarebbe passata in giudicato.

Essa sembra invero dimenticare che:

- 1) Tutti i capi della sentenza di primo grado sono stati oggetto d'appello
- 2) Che la Cassazione annullando la sentenza d'appello e dichiarando ammissibile l'impugnazione con rinvio, ha onerato la parte che vi aveva interesse di riassumere la causa al fine di ottenere una decisione definitiva.

L'estinzione del procedimento sancita dall'art 313 cpc - conseguente alla mancata riassunzione - ha quindi travolto tutti gli atti del procedimento ivi compresa l'unica sentenza di merito che- pendendo l'impugnazione- non è mai passata in giudicato.

In definitiva l'opponente sembra confondere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado con il passaggio in giudicato, che - giova ripeterlo - risulta definitivamente precluso dall'estinzione dell'intero giudizio a fronte del chiaro disposto di cui all'art 313 cpc.

Di conseguenza le somme versate per adempiere alla esecutività della sentenza n. 1319/2000 del Tribunale di Treviso, una volta acclarata l'estinzione del giudizio e della sentenza , ex art 313 cpc, sono un pagamento "indebito" ovvero privo di titolo e vanno restituite .

L'opponente afferma che i pagamenti sono stati fatti dal sig. Andreon, persona fisica, non certo dalla Andreon Arredamenti s.r.l., e cioè – precisa la Essedi – da una *del tutto estranea alla vicenda sia giuridica che processuale*.

L'affermazione è priva di fondamento e contraddetta dalla documentazione dimessa.

La corrispondenza scambiata fra le parti *nelle more* della vicenda giudiziaria (docc. 6 e 7) le ricevute dei versamenti eseguiti a mezzo bonifico ( cfr. doc.10-29) il certificato conferimento della ditta individuale “Andreon Arredamenti di Andreon Francesco” nella “Andreon Arredamenti s.r.l.”, dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il pagamento –di cui oggi si chiede la ripetizione- è stato effettuato da quest'ultima (Andreon Arredamenti s.r.l) quale società conferitaria subentrata alla ditta individuale in tutti i rapporti attivi e passivi.

Il soggetto che ha pagato può pertanto può legittimamente chiedere la restituzione di quanto indebitamente versato. (Cass. civ. n. 15728/07)

L'opponente in via subordinata ha chiesto un accertamento ex novo del merito della pretesa oggetto del giudizio estinto in seguito alla mancata riassunzione.

L'opposta ha eccepito:

- a) il difetto di legittimazione ,
- b) l'infondatezza nel merito;
- c) la prescrizione.

La prima eccezione appare assorbente e solo su di essa converrà soffermarsi.

La domanda che l'odierna opponente aveva introdotto con l'atto di citazione datato 5-10-1990 – oggi riproposta in via subordinata- si fondava su di un contratto di fornitura di programmi informatici .

La Essedi Sas chiedeva precisamente che fosse accertato che essa aveva dato regolare esecuzione al contratto fornendo un programma funzionante e che – di conseguenza- l'atro contraente- Andreon- fosse condannato al pagamento del corrispettivo ( cfr. atto di citazione sub. doc. 1 del fascicolo di parte del procedimento conclusosi con sentenza 1319-200 che l'opponente ha integralmente dimesso a corredo della odierna citazione )

I documenti allegati a sostegno della pretesa azionata con la citazione del 5-10-1990 erano 4 .

Il primo di questi è per l'appunto il contratto su cui poggia la richiesta di pagamento.

Orbene il contratto risulta sottoscritto, oltre che dal titolare della Andreon (committente e/o acquirente), da SANDRO DELLAVALLE .

La firma del DELLAVALLE è apposta sotto il timbro “Essedi Studio”.

In tal contesto non v'è dubbio che il contraente era e rimane la ditta individuale Essedi Studio .



Precisamente la ragione sociale della ditta individuale risulta "Essedi Studio & Associati – Organizzazione Aziendale, con sede in C.so Mazzini n. 10 Montebelluna."

Una tanto si desume proprio dalla lettura del contratto e anche dall'esame delle lettere, allegate alla citazione: documenti tutti che riportano, prestampata, in calce ad ogni pagina proprio la partita iva P.I. 01208930261 che identificava la ditta individuale Essedi Studio & Associati – Organizzazione Aziendale, con sede in C.so Mazzini n. 10 Montebelluna

Dunque tutti i documenti prodotti nel primo giudizio dall'attrice dalla sostegno (lettera 28-9-89- doc2 e lettera ar 30-11-89- doc 4) sono sottoscritti da Sandro DELLAVALLE con il timbro Essedi Studio e la partita iva P.I. 01208930261

L'odierna opponente è invece una persona giuridica - Essedi Studio e Associati di Sandro DALLAVALLE SAS con sede in Montebelluna (31044 – TV) Via Del Solstizio n. 2, con diversa partita P.IVA

In tal contesto essa ha pertanto gestito indebitamente – sin dalla prima lite- il rapporto processuale di fatto utilizzando la similitudine della ragione sociale delle due ditte.

Se in primo grado nessuno aveva sollevato la questione, la carenza di legittimazione passiva era stata invece rilevata e sollevata nel giudizio di appello e – come ricorda esattamente l'opposta- è stata *verosimilmente ritenuta uno dei motivi per la sospensione della pronuncia di primo grado.*


Ed è stata oggi tempestivamente dedotta dall'opposta

A tal proposito significative ed inequivocabili sono le dichiarazioni confessorie rese dal proc. dell' opponente e trascritte nel verbale dell'udienza di sospensiva avanti la Corte d'Appello di Venezia; il difensore della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle sas invero, dopo aver preso atto della eccezione sollevata dall'ANDREON, ( il contratto è stato stipulato da DELLA VALLE SANDRO – persona fisica e non dalla S.A.S. ESSEDI STUDIO sas che invece agiva come titolare del diritto al pagamento .) dichiarava a verbale

*"l'avvocato Santarcangelo .. omissis.. quanto alla questione della diversità della P.IVA fa presente che effettivamente tale diversità sussiste, ma ciò è spiegabile col fatto che nel contratto fu erroneamente indicata con riferimento a quella appartenente a DALLA VALLE SANDRO, libero professionista. Successivamente e all'epoca del contratto, era già sorta; il Dallavalle anche dopo la costituzione della S.A.S. per comodità relativa a motivi di spazio non indicava la completa intestazione della nuova ragione sociale."*

Se così è – e non par dubbio sia così ( e cioè che il contratto fu sottoscritto dal professionista DALLAVALLE SANDRO – persona fisica- e non dalla società -oggi opponente -) e se è altrettanto indubbio che nello stesso contratto non c'è stata mai spendita del nome della società (ed è stata – anzi- indicata la p. iva della persona fisica) è palese che la persona giuridica SAS non aveva e non ha alcuna legittimazione in merito ai diritti nascenti dal contratto.

Orbene come spiega *ex multis* Cass., sez. I, 13-12-2006, n. 26744.



*La società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonoma capacità processuale, sicché legittimato ad agire in giudizio per gli interessi della società e per far valere diritti, ovvero per contestare eventuali obblighi ascritti alla stessa, è esclusivamente il soggetto che rivesta la qualità di legale rappresentante. Ancora Cass., sez. I, 19-06-1995, n. 6938 Affinché l'azione proposta dal socio di una società irregolare possa ritenersi riferita alla società stessa, in relazione ai poteri di rappresentanza anche processuali spettantegli ex art. 2297 c.c., occorre la spendita del nome della rappresentanza (o, quanto meno, l'indicazione di agire nella qualità di socio).*

In definitiva dai documenti dimessi nel procedimento di primo grado (confermati dalle richiamate dichiarazioni confessorie-) si evince che Sig. DALLAVALLE, firmatario del contratto, non ha mai speso nel rapporto contrattuale con la ditta Andreon il nome della SAS.

In sede di discussione la difesa dell'opponente e l'opponente in persona hanno dichiarato che la fattura successiva è stata emessa dalla SAS e non dalla ditta individuale.

La circostanza - oltretutto non provata posto che nei termini di rito la fattura non è stata prodotta - è stata dedotta tardivamente e comunque è irrilevante, posto che l'azione si fonda sul contratto scritto, dimesso a corredo della prima citazione.

Entrambi i soggetti giuridici (ditta individuale e SAS) all'epoca del giudizio di primo grado esistevano: la ditta individuale si è estinta nel 1992, esattamente tre anni dopo i fatti contrattuali e l'introduzione della domanda giudiziale.

In tal contesto il DELLAVALLE poteva impegnare la sua ditta individuale o la società.

Avendo impegnato la ditta individuale - la tutela dei diritti fondati sul contratto stipulato personalmente spettava solo a lui e non alla SAS di cui è il legale rappresentante.

Per questo motivo - sia detto per inciso - solo il Della Valle In Persona avrebbe potuto interrompere la prescrizione.


Di fatto invece tutti gli atti successivi -azioni esecutive comprese- risultano promossi e incardinati dalla Essedi Studio e Associati di Sandro DALLAVALLE SAS con sede in Montebelluna (31044 - TV) Via Del Solstizio n. 2, ovvero da una persona giuridica diversa dal contraente e quindi non legittimata.

La Sas ha dunque riscosso indebitamente, sotto un duplice profilo, la somma oggi pretesa in restituzione:

- a) perché il titolo esecutivo si è estinto ex art 393 cpc;
- b) perché *ab origine* era priva di legittimazione

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza

PQM



Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1347-2009 ing. , cont. 2112/09 emesso dal Tribunale Di Treviso , Sezione di Conegliano, su ricorso di di ANDREON ARREDAMENTI S.R.L. contro la ditta ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI di SANDRO DELLAVALLE e c. sas con sede in Montebelluna , via del solstizio n. 2 .

Condanna ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI di SANDRO DELLAVALLE e c. sas alla rifusione delle spese di lite in favore di ANDREON ARREDAMENTI S.R.L. (-parte convenuta -opposta) e ANDREON FRANCESCO (terzo chiamato) che liquida come segue:


Fase	Compenso
Fase di studio	€ 1.200,00
Fase introduttiva	€ 600,00
Fase istruttoria	€ 1.200,00
Fase decisoria	€ 1.500,00
Compenso tabellare ex art. 11:	€ 4.500,00

PROSPETTO FINALE


Compenso tabellare ex art. 11	€ 4.500,00
Spese generali ( 12,5% sul compenso totale )	€ 562,50
<b>TOTALE COMPENSO</b>	<b>€ 5.062,50.</b>

CONEGLIANO 27-3-2013

il giudice  
DR. DEL LUCA




Il Funzionario G.  
DOTT. Francesco SANTORO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 27 MAR. 2013

IL FUNZIONARIO G.  
DOTT. Francesco SANTORO



10-4-13 ril. formule exec ante rep, e  
faroe av. G. Bonatto

